



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 87 del 07-10-2016

Comando Polizia Locale

OGGETTO: ISTITUZIONE SOSTA PER UN TEMPO LIMITATO IN VIA TOMMASO MOSCA.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO

- delle numerose richieste pervenute dagli esercenti le attività commerciali di Via Tommaso MOSCA, che lamentano come nelle aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli non vi sia una rotazione della disponibilità dei posti durante l'arco della giornata, con grave nocumento per l'utenza e, in particolare, per i consumatori;
- della volontà espressa dall'Amministrazione Comunale di porre in essere un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate;
- del sopralluogo effettuato da questa Polizia Locale nella giornata del 5 u.s.;

RISCONTRATA la necessità di assicurare una segnaletica stradale adeguata alle esigenze palesate, nel pieno rispetto della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, che garantisca la rotazione della disponibilità dei posti in relazione alla scarsità degli stessi nella zona in esame rispetto all'effettivo fabbisogno;

RITENUTO, pertanto,

- di dover predisporre idonea segnaletica stradale che vada ad integrare quella ivi esistente con il precipuo scopo, oltre che di garantire, il più possibile, la viabilità veicolare e pedonale, di evitare una sosta prolungata degli autoveicoli;
- che tale finalità possa essere conseguita con lo strumento della sosta limitata e del tempo massimo di sosta;

VISTI

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione C.d.S.);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 19.09.2016, che attribuisce la responsabilità della viabilità e traffico e l'adozione dei relativi provvedimenti in capo al Comandante della Polizia Locale,

ORDINA

- che nei soli giorni lavorativi nella strada a senso unico di marcia denominata **Tommaso MOSCA**, sul lato destro, nelle aree nelle quali il parcheggio è autorizzato, la sosta sia permessa per un tempo limitato (un'ora);
- che in tali luoghi i conducenti segnalino, obbligatoriamente ed in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.

Dal rispetto di tale prescrizione sono esonerati i mezzi di soccorso, i veicoli riservati a forze di polizia e, ai sensi dell'art. 188 del Codice della strada, i veicoli al servizio di persone invalide a condizione che gli stessi esponano l'apposito contrassegno invalidi denominato "contrassegno di parcheggio per disabili".

La Polizia Locale, a mezzo di personale idoneo e/o di ditta specializzata, curerà la regolare apposizione della menzionata segnaletica, avendo cura di ultimare le operazioni almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della stessa.

Il Comando di Polizia Locale, assieme agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, è incaricato della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza, che verrà resa nota con l'apposizione della prescritta segnaletica verticale e che avrà efficacia dal 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ortona.

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme, nei modi e nei termini di legge.

Si avverte che a decorrere dalla data di esposizione della segnaletica che rende operativa la presente ordinanza:

- A norma dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei lavori pubblici.
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.
- A norma dell'articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Magg. Dott. MUCCIANTE MAURIZIO